

Copertura assicurativa

ALL RISKS OPERE D'ARTE ENTI TERRITORIALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI GALLARATE
Via Verdi, 2
21013 Gallarate (VA)

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.12.2026

alle ore 24 del 31.12.2030

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12 di ogni anno

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	Comune di Gallarate
SEDE LEGALE	Via Verdi, 2, 21013 Gallarate (VA)
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00560180127
ATTIVITÀ SVOLTA	Amministrazione Comunale
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2026 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2030
FRAZIONAMENTO	Annuale
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	10%
CIG	BC856A666D

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la *Società xx* è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla *SCHEDA DI POLIZZA* riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

SEZIONE I DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker:	La Aon spa incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Deprezzamento:	La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Stima accettata:	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Terrorismo:	Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allos copo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o parte di essa o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo
Chiodo a Chiodo	Copertura assicurativa trasporto e giacenza delle Opere d'Arte. La garanzia inizia nel momento in cui l'opera viene rimossa dal luogo di originaria conservazione per essere imballata e trasportata presso mostre, gallerie, musei o sedi espositive; continua durante tutto il periodo dell'esposizione e per ogni eventuale proroga che dovrà essere notificata alla Società e termina con il rientro e la ricollocazione della stessa nel luogo originario.
Oggetti di piccole dimensioni:	Opere con dimensioni minori a cm 30 in lunghezza e/o larghezza.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di **6 mesi**.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e comunque con il massimo di **6 mesi**.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolvere ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, si prevede la possibilità di revisione del prezzo contrattuale del servizio assicurativo oggetto dell'appalto. In mancanza di indice specifico per i servizi assicurativi, le parti concordano che la variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT. Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio dell'assicurazione, qualora l'indice ISTAT FOI vari in misura superiore al 5%, ciascuna parte potrà richiedere motivatamente la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia del 5%.

La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 2 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, la Società può recedere dal contratto, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Il recesso dal contratto deve avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale e decorre dopo un mese dalla data di ricezione da parte del Contraente.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;

b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 21 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c. verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
 - ✓ Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
 - ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
 - ✓ trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
 - ✓ imballatori: purché specializzati nel settore Arte
 - ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti;
- purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE**ART. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS**

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'assicurato, del beneficiario, salvo quanto stabilito dalle sezioni ESCLUSIONI. Questa assicurazione copre i beni di proprietà dell'Assicurato nonché i beni affidati all'Assicurato per esposizione o per qualsiasi altro motivo.

ART. 25 ESENZIONE IMPOSTE

Il Contraente dichiara e gli Assicuratori prendono atto che i beni assicurati con il presente contratto sono opere di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art.48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge del 06 luglio 2002 n.136; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/02/1983.

ART. 26 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

ART. 27 INTERESSE

Questa assicurazione copre i beni di proprietà dell'Assicurato nonché i beni affidati all'Assicurato per esposizione o per qualsiasi altro motivo.

ART. 28 ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo rischio assoluto" si intende la forma di copertura assicurativa mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna ad indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

ART. 29 COLPA GRAVE

Sono comprese nell'assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:

- a) colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari, organizzatori;
- b) dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

ART. 30 VARIAZIONI CLIMATICHE

A parziale deroga della clausola "Esclusioni" lettera a) la garanzia comprende i danni materiali diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell'aria.

ART. 31 GUASTI CAGIONATI DA LADRI

La garanzia di polizza è estesa a coprire i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Per questa estensione, in nessun caso, la Compagnia è tenuta a pagare somma superiore ad € 25.000 per sinistro, serie di sinistri ed annualità assicurativa.

ART. 32 GUASTI E DANNI FATTI PER ORDINE DELLE AUTORITA'

La Società risponde altresì dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto nella polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni oggetto della presente polizza.

ART. 33 ONORARI PERITI

La Società rimborserà – in caso di danno risarcibile a termini di polizza – le spese e gli onorari di Competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto della presente assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 34 COSTI DI RESTAURO

In caso di danno risarcibile ai termini del presente contratto la Società è tenuta a corrispondere un importo non superiore ad € 250.000,00 per annualità assicurativa, a Primo Rischio Assoluto - ovvero senza l'applicazione della Regola Proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile – per spese necessarie al restauro degli elementi architettonici e decorativi.

Qualora gli elementi sopra descritti siano di pertinenza di muri esterni od androni aperti, e si trovino ad altezza inferiore a 4 mt dal suolo, sono esclusi i danni da imbrattamento, graffiti, incisioni. Sono comunque comprese le spese per ripulitura o mero ripristino estetico fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro, serie di sinistri, annualità assicurativa. La Società corrisponderà, con il massimo di € 10.000,00 per sinistro, le spese per trasporto, montaggio, smontaggio e noleggi di impalcature, ponteggi, tra battelli, mezzi di sollevamento e quant'altro di inerente; nonché eventuali analisi di laboratorio che si siano rese necessarie per le operazioni di restauro.

ART. 35 SET E PARURES

Qualora si assicuri con unica partita l'insieme di più oggetti formanti un paio o una serie, per i quali si dichiara solo il valore totale dell'insieme senza specificare il valore dei singoli componenti, l'indennizzo dovuto per i singoli elementi componenti il paio o la serie non supererà il valore che gli stessi hanno come oggetti singoli, né quello che essi proporzionalmente rappresentano nella somma assicurata per il paio o per la serie.

ART. 36 INSTALLAZIONI CON PARTI COSTITUITE DA MATERIALI SOSTITUIBILI E/O DI PRODUZIONE INDUSTRIALE

Ferme le esclusioni previste, in caso di danno, risarcibile a termini della presente Polizza, ad elementi dei Beni Assicurati costituiti da materiali sostituibili e/o di produzione industriale, qualora fosse possibile intervenire in tal senso, l'indennizzo sarà limitato ai costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo del materiale stesso con altri elementi identici.

ART. 37 CLAUSOLA SUPPORTI AUDIO/VIDEO

Limitatamente ai supporti audio/video, ferme le esclusioni previste, qualora fosse possibile intervenire in tal senso, l'indennizzo sarà limitato ai soli costi di restauro del nastro e/o altro supporto.

**SEZIONE IV
ESCLUSIONI****ART. 38 ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni:

- a) causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
- c) causati da tarli, tarme od altri insetti;
- d) aventi origine diretta in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
- g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe;
- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- j) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
- k) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica;
- l) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi;
- m) causati a beni assicurati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, albi, incunaboli, registri, raccoglitori da mancanza di pagine, fatta eccezione dei beni per i quali esista apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente o da terzo professionista di comprovata esperienza attestante l'integrità degli stessi oppure qualora esista elenco dettagliato delle pagine già mancanti all'atto della sottoscrizione del rischio.
- n) Sono esclusi i beni all'aperto.

Sono inoltre esclusi i danni:

- o) causati da violazione di sistemi informatici (cyber risk), fatto salvo che non provochino danni fisici e/o materiali;
- p) causati da pandemia (compreso Covid-19 e/o sue mutazione e/o variazioni) riconosciute come tali dall'OMS o da altra autorità competente in sanità pubblica.

**SEZIONE V
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO****ART. 39 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente e/o l'assicurato deve:

- ✓ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- ✓ qualora tenuto a norme di legge, fare, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, l'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
- ✓ fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente tale termine. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato:

- ✓ di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, consenso che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- ✓ di proseguire la propria attività;
- ✓ trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistro, di effettuare le riparazioni senza dovere attendere le operazioni peritali e, in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società, di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi o alle disposizioni delle Autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

ART. 40 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare del danno e delle perdite è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

ART. 41 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

ART. 42 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all' articolo MANDATO DEI PERITI.

ART. 43 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale del 100%.

Per i beni per i quali l'assicurazione è prestata con stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

ART. 44 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 45 RECUPERO DEGLI OGGETTI DI CUI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società

di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

ART. 46 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, alla scadenza di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'articolo "*RECESSO IN CASO DI SINISTRO*", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 gg di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

SEZIONE VI
GARANZIA GIACENZA – sempre operante -**Garanzia sempre operante**

L'assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni assicurati nelle seguenti ubicazioni:

- Biblioteca L. Majno, Piazza San Lorenzo, 5 21013 Gallarate (VA)
- Museo Arte Gallarate, MAGA, Via Egidio De Magri, 1, 21013 Gallarate (VA)

L'assicurazione vale anche per le movimentazioni e/o spostamenti dei beni assicurati all'interno dell'ubicazione stessa a condizione che stesse siano effettuate in maniera professionale.

ART. 47 CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA. GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione. Per quanto attiene oggetti assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati, registri, manuali, codici e stampe, la predetta prescrizione s'intende derogata purché la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga:
 - nell'ambito dei locali identificati alla Sezione II *UBICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENI ASSICURATI*
 - nel rispetto delle norme di sicurezza e conservazione per la consultazione, movimentazione, manipolazione e visione previste dal regolamento di accesso ai predetti locali.
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella descrizione delle ubicazioni dei beni assicurati.
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza, se previsto nella descrizione delle ubicazioni dei beni assicurati.
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato.
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.

Nel caso venga disattesa una o più delle condizioni di cui sopra, in caso di sinistro sarà applicato uno scoperto del 25%, con un minimo di EUR 5.000,00 all'importo dell'indennizzo.

ART. 48 FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI

La garanzia furto è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali.

ART. 49 FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro i 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

ART. 50 ROTTURA ACCIDENTALE DI OGGETTI FRAGILI

Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori

- l'esame od il riordino della collezione
- durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali

La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.

ART. 51 ESTORSIONE

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni" alla lettera g), l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

ART. 52 GIACENZA VERSO RESTAURATORI

Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 250.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati.

I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro, a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

La garanzia decorre automaticamente, senza obbligo di comunicazione preventiva e conferma scritta della Compagnia.

SEZIONE VII

GARANZIA TRASPORTO BENI PROPRIETA' DELL'ENTE CONTRAENTE

È facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte. Fino alla concorrenza di € 250.000,00 per singolo viaggio la garanzia è estesa, senza sovrappremio, La garanzia per le opere inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

ART. 53 CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA TRASPORTO

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- b) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave

ART. 54 ROTTURA OGGETTI FRAGILI

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

ART. 55 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

- trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
- imballatori: purché specializzati nel settore Arte

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

ART. 52 CALCOLO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente provvederà al pagamento del premio per le somme eccedenti a euro 250.000,00 e verrà calcolato per singolo trasporto applicando alle somme assicurate i tassi da concordare con la compagnia in base a:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • Trasporto in Italia | 0,012% a tratta |
| • Trasporto in Europa | 0,015% a tratta |
| • Trasporto nel resto del Mondo | 0,025% a tratta |

I tassi di cui sopra devono intendersi raddoppiati per gli oggetti Fragili.

I premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dall' articolo *REGOLAZIONE DEL PREMIO*.

**SEZIONE VIII
GARANZIA CHIDO A CHIDO****ART. 56 CHIDO A CHIDO**

La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla Sezione VI GARANZIA GIACENZA e dalla Sezione VII GARANZIA TRASPORTO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE CONTRANTE

È facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica - anche di proprietà di terzi - presso:

- Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali.

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

ART. 57 SOMME ASSICURATE

La garanzia, convenuta su base di stima accettata per i beni di proprietà dell'Ente, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 1.000.000,00 per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi della Comunità Europea.

Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa.

ART. 58 CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA. GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che

- a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
- b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da "chiodo a chiodo";
- c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
- d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da "chiodo a chiodo", oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
- f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
- g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

ART. 59 CALCOLO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente provvederà al pagamento del premio per le somme eccedenti a euro 1.000.000,00 e verrà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • Trasporto in Italia | 0,012% a tratta |
| • Trasporto in Europa | 0,015% a tratta |
| • Trasporto nel resto del Mondo | 0,025% a tratta |



I tassi di cui sopra devono intendersi raddoppiati per gli oggetti Fragili.

- Giacenza 0,009% al mese o frazione

I premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dall' articolo *REGOLAZIONE DEL PREMIO*

SEZIONE IX CALCOLO DEL PREMIO E REGOLAZIONE

ART. 60 SOMME ASSICURATE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Rischio Giacenza:

Somma assicurata a primo rischio assoluto	€ 10.000.000,00
Limite per singola opera/bene assicurato	€ 3.000.000,00

Calcolo del premio

Somma Assicurata a primo rischio assoluto	Tasso annuo esente imposte di legge ‰	Premio annuo esente imposte
€ 10.000.000,00	‰	€

Scomposizione del premio annuo alla firma e rate successive

Premio Annuo Imponibile	€	
Imposte	€	esente
Premio Annuo Lordo	€	

ART. 61 REGOLAZIONE DEL PREMIO – Sezioni VII e VIII

Il contratto non è soggetto a regolazione premio, salvo vengano attivate le coperture assicurative previste dalle Sezioni VII e VIII. In tali ipotesi si precisa che la Società, su richiesta del Contraente di attivazione delle garanzie, presenterà il preventivo del costo dell'attivazione nel termine di 60 giorni da ciascuna scadenza annuale, provvederà alla emissione di documento riepilogativo delle attivazioni richieste ed il Contraente sarà tenuto a pagare il relativo premio entro 60 giorni dalla data di ricevimento del suddetto documento ritenuto corretto.

Nello stesso termine di 60 giorni la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione del premio dovuto applicando il tasso indicato all'articolo **SOMME ASSICURATE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO** ai valori delle movimentazioni di beni assicurati effettuate durante il periodo della copertura e calcolando il premio in pro-rata temporis.

Sezione VII TRASPORTO BENI PROPRIETÀ DELL'ENTE CONTRAENTE TRASPORTO BENI

	Tasso	Premio minimo
Trasporto in Italia	0,012% a tratta	€ 150,00
Trasporto in Europa	0,015 % a tratta	
Trasporto nel resto del mondo	0,025 % a tratta	

I tassi ci cui sopra devono intendersi raddoppiati per gli oggetti Fragili.

Sezione VIII CHIODO A CHIODO

	Tasso	Premio minimo
Giacenza	0,009% mese o frazione	€ 250,00
Trasporto in Italia	0,012% a tratta	
Trasporto in Europa	0,015 % a tratta	
Trasporto nel resto del mondo	0,025 % a tratta	

I tassi trasporto ci cui sopra devono intendersi raddoppiati per gli oggetti Fragili.

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

La Coassicuratrice (firma)